



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 6.5.1981, n. 87;

VISTO il proprio D.A. n. 67 del 20.5.1988 con il quale la coop. "Viva Senectus" con sede legale in Cammarata via Trajna, 26 è stata iscritta al n. 0302 dell'albo regionale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare ai sensi della superiore legge regionale n. 87/81;

VISTO l'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986 n. 22, recante norme relative all'albo regionale delle istituzioni assistenziali;

VISTO il D.P.R. 29.6.88 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali e organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. EE.LL. 29.3.1989, istitutivo dell'albo regionale medesimo;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta ai fini dell'iscrizione nel nuovo albo istituito con il richiamato D.A. EE.LL. 29.3.1988;

CONSIDERATO che la stessa documentazione risulta prodotta in conformità a quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Regione;

RILEVATO che dall'esame della documentazione allegata all'istanza, la richiesta può essere presa in considerazione ai fini dell'iscrizione all'albo per l'espletamento dell'assistenza domiciliare, in relazione agli standard organizzativi posseduti dall'ente;

RILEVATO che il numero della figure sanitarie (infermiere professionale e fisioterapista) e delle figure ausiliarie vanno quantificate in relazione al bacino d'utenza ed alla entità delle prestazioni richieste dall'ente convenzionante;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'ente all'albo regionale ai fini dell'espletamento dell'assistenza domiciliare agli anziani;

D E C R E T A

rt. 1 La soc. coop. "Viva Senectus" con sede legale in Cammarata - Via Trajna, 26 iscritta al n. 109 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, revisto dall'art. 26 della citata legge regionale 9.5.1986, n. 22, per la stipula di convenzioni con i comuni per l'attuazione dell'assistenza domiciliare sino ad un massimo di 36 anziani.

- . 2 - L'ente convenzionante determinerà il numero delle figure sanitarie e di quelle ausiliarie, come in premessa, in relazione al bacino d'utenza ed alla entità delle prestazioni.
- . 3 - L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, tutto od in parte, i requisiti e gli standard.

ermo, li 12 OTT, 1990



L'Assessore
prof. Angelo La Russa)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. La Russa".

D.D.G. n. 314
Serv. 7 - U.O. 2

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO ENTI LOCALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.A. n. 286 del 12.10.90 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE VIVA SENECTUS con sede legale in Cammarata Via Giglio, 27 è stata iscritta al n. 109 dell'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati previsto dall'art. 26 della citata L.R. 9.5.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza domiciliare a favore di ANZIANI;

VISTA la nota con la quale il rappresentante legale dell'Ente COOPERATIVA SOCIALE VIVA SENECTUS comunica la variazione della sede legale da Cammarata Via Giglio, 27 a Cammarata Via Siena s.n.;

RITENUTO di dovere apportare tale variazione al citato D.A. n. 286 del 12.10.90;

DECRETA

- Per quanto in premessa si prende atto della variazione della sede legale dell' Ente COOPERATIVA SOCIALE VIVA SENECTUS da Cammarata in via Giglio, 27 a Cammarata Via Siena s.n.;

- Al D.A. n. 286 del 12.10.90 viene apportata tale variazione restando invariate tutte le altre disposizioni ivi contenute.

PALERMO, 13 FEB. 2003



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Luigi Castellucci)